

Vademecum **per gli enti locali**

FIRENZE
LAVORO
EQUO

Qualità, dignità, sicurezza: l'impegno di Firenze

Sara Funaro, Sindaca di Firenze

Dario Danti, Assessore al Lavoro del Comune di Firenze

Il Comune di Firenze ha scelto, primo in Italia, di dotarsi di una delibera di Giunta per il salario minimo. La stringente necessità di dotarsi di un salario minimo comunale è avvenuta in assenza di una norma a livello nazionale, nonostante le richieste sindacali e politiche in questa direzione. Il salario minimo è una misura di equità e di giustizia sociale presente in Europa e assente in Italia. Ancora una volta, rispetto alla sordità del governo nazionale, sono gli enti locali a farsi carico dei reali bisogni delle persone.

Il Salario minimo comunale, la delibera

Nella **delibera del Comune di Firenze sul salario minimo** si individuano alcuni punti fermi come l'applicazione nei bandi di gara del «**contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore**» e, laddove assente la retribuzione minima nel CCNL maggiormente attinente, si individua il «**trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora**». Si lascia all'operatore economico che parteciperà alla gara di accettare o meno, liberamente, tale trattamento economico minimo migliorativo delle condizioni economiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

Un altro elemento di fondamentale importanza è la scelta di effettuare una **ricognizione di tutti i contratti in essere stipulati dall'ente a partire dall'anno 2022** e di redigere un **report periodico relativo agli appalti in essere del Comune di Firenze e alle verifiche sui contratti**.

Il Protocollo appalti

L'altro strumento di cui il Comune di Firenze si è, nel tempo, dotato è il **Protocollo appalti**, di durata triennale e **firmato da CGIL, CISL e UIL**.

Vi sono aspetti fondamentali, in tale articolato, come i **confronti preventivi** tra l'Amministrazione comunale e le parti sociali per affrontare il tema delle corrette applicazioni contrattuali, anche con incontri specifici su singole gare; tali confronti, quindi, segnano la volontà dell'ente locale di tenere una interlocuzione costante e continuativa con le parti sociali. Interlocuzione che è di fondamentale importanza e che prevede la **creazione di appositi tavoli istituzionali di lavoro**, in attuazione del Protocollo medesimo e anche su altre grandi questioni aperte nella città, come quelle che investono la **comunità dei rider e il lavoro povero nel settore del turismo**.

I bandi di gara del Comune di Firenze seguono il criterio dell'**offerta economica più vantaggiosa**, con l'**ampliamento dei punteggi dell'offerta tecnica** rispetto a quelli dell'offerta economica; inoltre, nel Protocollo appalti, si ribadisce, in linea con la delibera sul Salario minimo comunale, la fondamentale volontà di applicare i **CCNL di miglior favore**, nonché i contratti integrativi regionali o territoriali, introducendo, inoltre, dei **criteri premiali** in favore dell'operatore che si impegna ad **applicare il medesimo CCNL indicato nel bando di gara**.

Altri meccanismi premiali riguardano le **pari opportunità di genere e l'inclusione lavorativa delle persone disabili** con l'auspicio che il **30% delle assunzioni sia destinato all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile**.

Per quanto concerne il **costo della manodopera e della sicurezza**, si **afferma chiaramente che essi non sono ribassabili** e si rende centrale e dirimente il **contrasto al subappalto**, «prevedendo capitolati che vietino l'utilizzo del subappalto a cascata per permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, e l'amministrazione in conformità con l'articolo 119 del nuovo codice degli appalti, dà indicazione, in via generale, di evitarne l'utilizzo».

Un altro aspetto fondamentale del Protocollo riguarda, **per i lavori superiori a 2 milioni di euro**, l'obbligo di applicazione della procedura "**Cantiere Trasparente**", «gestita dalla Cassa Edile, prevista dal Contratto collettivo di lavoro edilizia industria, con la registrazione mediante tesserino elettronico o device degli orari di entrata/uscita di tutte le maestranze impegnate nella realizzazione delle opere, prevedendone nei Piani per la sicurezza con la copertura economica nei costi per la sicurezza». Una scelta precisa che riguarda le **grandi infrastrutture della città** come la **tramvia** e lo **Stadio "Artemio Franchi"**.

In questo quadro, il Comune di Firenze si impegna, **per gli appalti di servizi**, a sperimentare, in alcuni casi pilota, l'utilizzo del "**Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA)**" «per verificare la correttezza, l'effettività e il rispetto degli impegni assunti dall'operatore economico concorrente all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata, anche al fine di valutare la possibile estensione dell'impiego di questo strumento di verifica».

Per rendere ancora più centrale la **sicurezza nei luoghi di lavoro**, per **appalti superiori a 1 milione di euro**, si **istituisce un Tavolo Permanente della Sicurezza** composto da tutti gli RLS aziendali, un RLST, il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, gli RSPP aziendali, la Direzione Lavori.

Per realizzare tutte queste misure negli appalti e nei cantieri pubblici è attivo il **Tavolo Comunale sul Lavoro** che ha tra i suoi obiettivi, così come previsto dallo stesso Protocollo appalti, la finalità di **realizzare anche un**

monitoraggio sui cantieri privati presenti in città.

Il Salario minimo comunale, come applicarlo

L'applicazione del salario minimo comunale ha visto uno **straordinario impegno da parte degli uffici comunali**: un lavoro encomiabile per capacità amministrativa, professionalità, cura e innovazione. La dignità del lavoro è decisiva per costruire una società migliore: lavoratrici e lavoratori che cercano e trovano soluzioni efficaci per garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita di altri lavoratori e di altre lavoratrici è il senso più alto di ciò che chiamiamo Politica.

I profili professionali in appalto dove il salario orario è inferiore a 9 euro riguardano vari settori, segnatamente florovivaismo, guardiania, portierato, vigilanza, pulizie.

Dopo l'approvazione della delibera di Giunta sul Salario minimo comunale, il primo appalto nel quale il Comune di Firenze si è trovato a dover applicare un contratto con la **retribuzione oraria inferiore a 9 euro è stato quello del servizio di pulizia delle scuole dell'infanzia comunali (CCNL Multiservizi)**.

Come prima cosa, per rendere efficace l'applicazione del Salario minimo comunale, nella determinazione a contrarre del bando di gara si è attribuito **un punteggio del 90% all'offerta tecnica** e un punteggio del 10% all'offerta economica e, in ossequio alla delibera di Giunta sul salario minimo, si è indicato di «**inserire fra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica un sub-criterio tabellare che consenta di attribuire un punteggio premiale all'operatore che si impegna a garantire al proprio personale nell'esecuzione del presente appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro**». Inoltre, nel capitolato d'appalto, sono scritte tutte le specifiche determinazioni e tutti gli adempimenti da assolvere nell'apposito articolo che recita “**Introduzione del salario minimo garantito** (solo in caso di impegno in sede di offerta tecnica)”.

L'impegno da parte del **Comune di Firenze con lo stanziamento delle risorse necessarie relativamente alla base d'asta dell'appalto** e il **criterio premiale per l'operatore che si impegna volontariamente a garantire il salario minimo** sono state le due modalità concrete attraverso le quali abbiamo realizzato una precisa volontà politica, ovvero **garantire un lavoro equo**.

Alla prova dei fatti, nella gara per il servizio di pulizia delle scuole dell'infanzia comunali **i sette operatori economici che hanno partecipato hanno tutti e sette aderito al Salario minimo comunale di Firenze**.

Perché Firenze è la città che costruisce un futuro giusto per lavoratrici e lavoratori.

MATERIALI

Delibera Salario Minimo Comunale: DG 2024/97.

Delibera Protocollo Appalti Pubblici: DG 2024/212.

Esempio di appalto

- Determina a contrarre 10347 del 19/12/2024;
- Estrapolazione delle clausole relative al salario minimo contenute nel Capitolato di appalto e nel Disciplinare di gara.

Campagna di comunicazione del Comune di Firenze.

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 19/03/2024

DELIBERAZIONE N. DG/2024/00097 (PROPOSTA N.DIG/2024/00114)

Oggetto: Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Firenze

La seduta ha luogo il giorno 19/03/2024 alle ore 08:05 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA

Assiste: il Segretario Generale Pasquale MONEA

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA	Sindaco
Alessia BETTINI	Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI	Assessore
Stefano GIORGETTI	Assessore
Maria Federica GIULIANI	Assessore
Giovanni BETTARINI	Assessore
Sara FUNARO	Assessore
Benedetta ALBANESE	Assessore
Andrea GIORGIO	Assessore
Cosimo GUCCIONE	Assessore

La Giunta Comunale

PRESO atto che

- la tutela della retribuzione minima è un diritto riconosciuto in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che la raggiungono anche tramite l'introduzione di un salario minimo o attraverso la contrattazione collettiva;
- la Costituzione italiana, all'art. 36, dichiara che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";
- la Cassazione ha recentemente confermato il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso: in particolare la sentenza del 02.10.2023, n. 27713, della Sez. Lavoro, ha stabilito che "Nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe";

- i CCNL sono frutto del processo di negoziazione tra i lavoratori e i loro rappresentanti e i datori di lavoro e le loro organizzazioni nel quale si determinano le condizioni di lavoro, tra cui le retribuzioni, gli orari e le ferie e le politiche in tema di salute e sicurezza.

RICORDATO CHE

il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla direttiva che introduce un minimo salariale adeguato nei Paesi UE per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e rafforzare i CCNL.

RITENUTO QUINDI CHE

sulla base di quanto sopra esposto risulta necessario che:

- al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle

organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;

- al lavoratore di ogni settore economico per una giusta retribuzione, è necessario che venga garantita una soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali;

DATO ATTO CHE

- l'art Art. 11 del dlgs 36 del 2023 " Codice Appalti" prescrive che:

"1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele";

- l'art. 119, comma 7 del Codice Appalti prevede che *"L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11";*

- l'art. 119, comma 12 del Codice appalti prevede altresì che *"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento*

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

- nella nota illustrativa ANAC al bando tipo 1, al paragrafo relativo *all'oggetto dell'appalto e indicazione del CCNL di riferimento*, è tra l'altro evidenziato che:

- *“Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio artigiani, cooperative, PMI e grandi imprese) con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. Firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell'operatore economico venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica”*
- *“le stazioni appaltanti possono trarre utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall'ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2 del 28/7/2020”*

- la circolare dell'ispettorato nazionale del lavoro n. 2 del 28/7/2020 ha dato indicazioni operative in merito ai benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva art. 1 L. 296/2006. Nella medesima, vengono forniti i chiarimenti in ordine agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi, ribadendo che *“il giudizio di equivalenza muove dal presupposto secondo cui vanno comparati i “trattamenti” previsti da un CCNL c.d. “leader” e i “trattamenti” garantiti da un datore di lavoro che applica ...altro contratto;*

PRESO ATTO CHE

la giurisprudenza ritiene legittimo richiedere all'operatore economico tutele rafforzate a favore dei lavoratori in appalti pubblici, in quanto non sono imposte con un provvedimento amministrativo autoritativo, ma sono liberamente accettate dall'imprenditore che sceglie di partecipare alla gara, le cui condizioni sono state valutate e liberamente accettate nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale;

DATO ATTO CHE

Sulla presente deliberazione , essendo mero atto di indirizzo, non è stato necessario acquisire i pareri di cui all'art 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art 48 del predetto D.Lgs 267/2000

DELIBERA

1. Di impegnare l'Amministrazione comunale

- a. ad indicare in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all'art. 11 del Codice degli Appalti, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore.
- b. a verificare che i contratti indicati nelle procedura di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora.
- c. a verificare, ai sensi dell'art. 11 del Codice degli Appalti, qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato, che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
- d. a condurre il giudizio di equivalenza sulla base dei 12 parametri tracciati dall'ANAC nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020. L'Amministrazione comunale può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, fermo restando che l'Amministrazione Comunale deve, prima di tutto, accertare che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta deve prevedere una retribuzione minima inderogabile pari a 9 euro l'ora, la verifica da effettuare verterà sulla equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi.
- e. ad effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere stipulati a partire dall'anno 2022, verificando quelle che sono le condizioni applicate sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista normativo al fine di poter definire azioni conseguenti.
- f. a verificare puntualmente il rispetto dell'applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali in maniera costante redigendo ogni 6 mesi un report relativo agli appalti in essere del Comune di Firenze e alle verifiche sui contratti.
- g. ad organizzare incontri con le organizzazioni sindacali al fine di verificare come

raggiungere l'obiettivo per l'Amministrazione Comunale che tutti i contratti in essere prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora.

2. Di demandare alle Direzioni interessate gli adempimenti consequenziali all'applicazione di tale deliberazione.

3. Di trasmettere copia della seguente deliberazione alle OO.SS maggiormente rappresentative.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli	10: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, Maria Federica GIULIANI, Giovanni BETTARINI, Sara FUNARO, Benedetta ALBANESE, Andrea GIORGIO, Cosimo GUCCIONE,
Contrari	0
Astenuti	0
Non votanti	0

Il Segretario Generale

Pasquale Monea

Il Presidente

Dario Nardella

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 14/05/2024

DELIBERAZIONE N. DG/2024/00212 (PROPOSTA N.DG/2024/00253)

Oggetto: Approvazione Schema Protocollo d'Intesa in materia di Appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi

La seduta ha luogo il giorno 14/05/2024 alle ore 09:10 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA

Assiste: il Vice Segretario Generale Lucia BARTOLI

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA	Sindaco
Alessia BETTINI	Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI	Assessore
Stefano GIORGETTI	Assessore
Maria Federica GIULIANI	Assessore
Giovanni BETTARINI	Assessore
Andrea GIORGIO	Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:

Sara FUNARO
Benedetta ALBANESE
Cosimo GUCCIONE

LA GIUNTA

Considerato che nel maggio 2019, a seguito di DGC 271/219, è stato sottoscritto dal Comune di Firenze con le OO.SS. un protocollo nel settore degli appalti pubblici, delle concessioni di lavori, di forniture e servizi, con l'obiettivo condiviso di contrastare il ricorso al lavoro non di qualità, non rispettoso delle applicazioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro oltre al rispetto e alla piena applicazione delle leggi in materia di lavoro e di salute e sicurezza come deterrente per la criminalità organizzata dal condizionare l'economia legale e del territorio;

Valutata la necessità di aggiornare il suddetto protocollo, anche a seguito della entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 36/2023

Considerata l'esigenza condivisa con le OO.SS. di definire degli impegni reciproci e congiunti per quanto attiene ai seguenti temi

- Confronti preventivi su programmazione annuale appalti e concessioni
- Sostegno al salario
- Tutela occupazionale
- Limitazioni a modalità di aggiudicazioni al massimo ribasso
- Utilizzo del subappalto a cascata
- Regolarità e trasparenza
- Rispetto dei pagamenti
- Legalità
- Sicurezza dei Luoghi di lavoro

Dato atto che il Comune di Firenze, sulla scorta delle esigenze sopra rappresentate, ha concordato con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL di Firenze la definizione di un nuovo protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi, nel rispetto anche del nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n. 36/2023;

Visto lo schema di "Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi", allegato alla presente delibera, nel quale si recepiscono le esigenze sopra delineate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il parere di regolarità tecnica in ordine al presente provvedimento, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegato schema di "Protocollo d'intesa in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi" e di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato affinché provveda alla sua sottoscrizione;
2. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- protocollo.pdf - 12c9760ec82ff0bc5db6e326dc735f51638be09eff372847ba9499e5a36e6357

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 13/05/2024	Il Dirigente / Direttore Parenti Giacomo

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli	7: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, Maria Federica GIULIANI, Giovanni BETTARINI, Andrea GIORGIO,
Contrari	0
Astenuti	0

Non votanti 0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

Il Vice Segretario Generale

Lucia Bartoli

Il Presidente

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PROTOCOLLO APPALTI COMUNE DI FIRENZE 2024

ART.1

CONFRONTI PREVENTIVI

(incontri sulla programmazione annuale in cui affrontare anche il tema delle corrette applicazioni contrattuali, regolamentazione eventuali incontri specifici su singole gare)

- Il Comune si impegna a programmare e convocare incontri preventivi con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo per illustrare e analizzare la programmazione annuale degli appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture, servizi, e di tutte le attività o servizi affidati ad aziende terze, nonché per una valutazione in relazione all'andamento degli appalti pubblici dell'anno precedente. In questa sede si dovrà svolgere anche un confronto preventivo sulle corrette applicazioni contrattuali strettamente connesse con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione da inserire negli specifici bandi di gara.
- Il Comune si impegna, per ogni singolo affidamento e qualora una delle parti firmatarie ne ravvisi l'esigenza e ne faccia richiesta, a convocare incontri specifici, sia preventivi che durante l'esecuzione dell'appalto.


ART. 2

APPLICAZIONI CONTRATTUALI E SOSTEGNO AL SALARIO

(Applicazione CCNL art.11, incontri preventivi e indicazioni generali sulle applicazioni contrattuali anche al fine di realizzare condizioni di miglior favore nei settori più soggetti a lavoro povero, verifica di equivalenza, non ribassabilità del costo del lavoro, trattamento economico e contrattazione, eventuali rivalutazioni art.60)

- Il Comune applicherà ai lavoratori e alle lavoratrici che operano nelle attività oggetto dell'appalto il contratto collettivo nazionale e i contratti integrativi regionali o territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente e secondo quanto previsto dal TU 81/08 e s.m.i.
- Come previsto all'articolo 1, per quanto concerne i bandi previsti, nel corso di ogni anno si provvederà a confronto preventivo tra le parti sulle corrette attribuzioni contrattuali in base all'oggetto dell'appalto, finalizzato all'applicazione dei CCNL in vigore per il settore o per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, privilegiando eventualmente tra questi, ove necessario, l'applicazione dei CCNL di miglior favore.

Sin d'ora si rappresenta l'impegno ad indicare nell'ambito degli appalti di lavori inclusi nell'Allegato X del d.lgs 81/2008 il CCNL Edilizia rispondente ai criteri sopra indicati. Nel ribadire quest'impegno, si conferma l'obbligatorietà, per i lavoratori ai quali si applicano i CCNL dell'edilizia (CCNL Industria – CCNL Cooperative – CCNL Artigiani – CCNL Piccola e Media industria, codici Cnel F012, F015, F018), della iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse del territorio di Firenze e della fruizione degli enti bilaterali territoriali del settore relativamente alla formazione e sicurezza (Scuola Edile e Comitato Tecnico Paritetico).



- Qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 11 del Codice Appalti, è obbligata a verificare che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.
- L'Amministrazione si impegna comunque, ove ciò fosse possibile e ove se ne ravveda la necessità, a valutare l'inserimento di specifici criteri premiali in favore dell'operatore economico che, nell'offerta, si impegna ad applicare il medesimo CCNL indicato nel bando di gara.
- I documenti di gara per servizi e lavori evidenzieranno ai concorrenti di specificare, in sede di offerta, la componente di costo della manodopera e della sicurezza. Il costo della manodopera e della sicurezza non sono ribassabili. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
- Le parti registrano la volontà dichiarata dall'Amministrazione di assicurare, nei propri appalti, un intervento a favore delle condizioni retributive meno vantaggiose delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto, e prendono atto della volontà espressa dall'Amministrazione con D.G.C del 19/03/2024.
- Le parti ritengono che l'adeguatezza del trattamento economico, nonché normativo, complessivo da riconoscere ai lavoratori si realizzi attraverso la applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative (come previsto dall'art.11 del codice appalti). Pertanto, al fine di ottenere il miglioramento della qualità del lavoro e delle condizioni contrattuali dei lavoratori, si riuniranno anticipatamente per confrontarsi su quali siano gli strumenti e le soluzioni, da attivare nella stesura dei bandi, da mettere in campo relativamente al campo di azione definito dalla D.G.C., sia in termini di CCNL applicati (nel caso anche di miglior favore, se strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto), sia in termini di coerenza degli inquadramenti, sia eventualmente in termini di vincoli o criteri premiali volti a conseguire condizioni contrattuali migliorative rispetto a quanto previsto dagli stessi ccnl indicati nei bandi, nonché, nel caso, a garantire una contrattazione integrativa.

La stazione appaltante si impegna a prevedere le risorse necessarie, relativamente ai singoli appalti, al fine di garantire la sostenibilità delle condizioni economiche contrattuali da applicare.


- Ai fini dell'applicazione dell'art. 60 D.lgs. 36/2023, il Comune si impegna a prevedere nei documenti di gara l'indice ISTAT relativo alle rivalutazioni su retribuzione orarie.

ART. 3

TUTELA OCCUPAZIONALE

(clausole sociali, piani di riassorbimento, altre buone pratiche di tutela)

- Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea,



dovranno contenere specifiche clausole sociali con le quali saranno richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative previste dai contratti collettivi sopracitati per i lavoratori in subappalto e applicati ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

I bandi di gara dovranno contenere, per i contratti di durata, specifiche clausole sociali relativamente al riassorbimento complessivo della manodopera già impiegata nell'appalto.

- Le parti riconfermano l'applicazione dei requisiti di partecipazione e meccanismi premiali nelle gare di appalto ai sensi degli articoli 57, 61 e 108 e dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023. Confermano inoltre l'applicazione di quanto previsto nell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023 in attuazione ed a completamento dell'art. 61, inerente ulteriori strumenti premiali per realizzare le pari opportunità, di genere e per promuovere l' inclusione lavorativa delle persone disabili, oltre a stabilire obblighi specifici al fine della partecipazione alle procedure, anche a pena di esclusione.
- Coerentemente con quanto previsto dal nuovo codice appalti, ove possibile e previa assunzione di adeguata motivazione, l'operatore economico si impegna, con la partecipazione alla gara a destinare il 30 per cento delle assunzioni sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile (cfr. Allegato II.3, comma 4). Le Parti convengono che soglia percentuale maggiore può essere considerata invece un elemento premiale, al fine dell'aggiudicazione, rivolta all'assunzione di persone disabili, di giovani, con età inferiore a trentasei anni, di donne per l' esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.
- Essendo i costi della manodopera e della sicurezza indicati separatamente e chiaramente nei documenti di gara e scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, qualora i costi di manodopera indicati nell'offerta siano inferiori a quelli indicati nella documentazione di gara, la stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta richiede all'operatore economico di giustificare il minor costo della manodopera previsto nell'offerta, dovendo l'impresa dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41 comma 14, ultimo periodo. La stazione appaltante dovrà verificare la più efficiente organizzazione dell'impresa verificando concretamente gli elementi di cui all'articolo 110 comma 3 del D.lgs. 36/2023. Qualora la verifica dia esito negativo l'offerta non potrà essere considerata ammissibile.
- In ogni qual modo, in aggiunta a quanto sopra elencato, potrà prevedersi, nella documentazione di gara, un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che effettivamente garantiranno la riassunzione di tutte le lavoratrici e i lavoratori almeno alle stesse condizioni dell'appalto precedente, sia in termini di ore di lavoro previste che di trattamenti contrattuali.
- L'amministrazione comunale, inoltre, si fa parte attiva nei cambi di gestione favorendo il dialogo tra le parti secondo le modalità previste dai CCNL e convocando le parti nel caso in cui il CCNL indicato nel bando non disciplini i cambi di gestione al fine di garantire la piena applicazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale.



ART. 4

CONTRASTO AL RIBASSO

(criteri aggiudicazione, ART. 119 subappalti, subappalto a cascata)

- Il Comune si impegna, nel caso di affidamenti di lavori al di sotto della soglia comunitaria, a utilizzare in via prioritaria procedure ordinarie di tipo aperto al fine di garantire la maggior partecipazione.
- Fatti salvi i principi di proporzionalità, ragionevolezza e semplificazione delle procedure amministrative, le stazioni appaltanti, tenuto conto del D.Lgs. n. 36/2023, art. 108, utilizzeranno quale criterio selettivo per l'aggiudicazione degli appalti l'offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo del minor prezzo, favorendo un'assegnazione dei punteggi che confermi la centralità della componente qualitativa sulla componente economica delle offerte, riservando all'offerta tecnica l'attribuzione del punteggio per una percentuale pari ad almeno il 70% del totale dell'offerta, salvo diversa percentuale da motivarsi adeguatamente. Per i servizi cosiddetti labour intensive, così come definiti dal nuovo codice degli appalti, l'Amministrazione si orienterà nel predisporre bandi di gara nei quali il prezzo non superi il 10% sul punteggio complessivo disponibile (e comunque non oltre il 20%) e in cui la parte economica dei punteggi del bando sarà attribuita, sempre con riferimento agli appalti labour intensive, preferibilmente attraverso formule bilineari con coefficienti più elevati.
- Potranno essere individuati tra i criteri oggetto di valutazione per l'attribuzione di punteggi relativi alla qualità dell'offerta, oltre ai criteri premiali già menzionati nel protocollo,

1. nei cantieri edili:

- le modalità di organizzazione del cantiere, con particolare attenzione verso le eventuali turnazioni,
- la composizione degli inquadramenti contrattuali delle squadre tipo
- la previsione di specifici accordi negoziali sulle modalità e sui tempi di realizzo
- i piani di manutenzione delle attrezzature, dei mezzi d'opera, delle apparecchiature e degli strumenti a tutela della salute e sicurezza,
- La previsione di convenzioni con i locali Comitati Tecnici Paritetici e/o LA asl Toscana CENTRO, relativamente alla gestione della sicurezza, in tutti i suoi aspetti: operativi, pratici e documentali
- le modalità di gestione della sicurezza e le migliorie progettuali e produttive che l'operatore economico si impegna a mettere in opera (ivi compreso il piano di formazione dei dipendenti e di quanto previsto nell'allegato IV al D.Lgs 81/2008 in particolare alla organizzazione degli spazi di cantiere: dormitori, servizi igienici, spogliatoi, refettorio e/o mensa).

2. In tutti gli altri appalti in cui sarà richiesta l'applicazione di altri ccnl relativi ad altri settori merceologici, potranno essere condivisi altri criteri in sede di confronto preventivo tra le parti.


E' fatto espresso divieto prevedere che l'offerta contenga un aumento delle prestazioni lavorative.

- La parte pubblica si impegna a verificare nel contratto di subappalto l'effettiva applicazione dell'art. 119 del D.Lgs. 36/23 sulle applicazioni contrattuali. In particolare, si condivide che il RUP, prima di autorizzare il subappalto, verifichi il rispetto delle norme di cui all'art. 119 del



D.Lgs. 36/23, con particolare riguardo al riconoscimento pieno dei costi di manodopera e della sicurezza come definiti dall'articolo 41 comma 14, alla parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in appalto e in subappalto, alla corretta applicazione dei medesimi CCNL anche nei confronti dei dipendenti in subappalto, alla verifica di congruità come prevista dal Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 143/2021.

- In ogni caso le parti, riconoscendo che nel ricorso al subappalto si possa aumentare il rischio di situazioni che non tutelino e dequalifichino le condizioni di lavoro, auspicano un minor ricorso al subappalto, prevedendo capitolati che vietino l'utilizzo del subappalto a cascata per permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, e l'amministrazione in conformità con l'articolo 119 del nuovo codice degli appalti, dà indicazione, in via generale, di evitarne l'utilizzo.
Con particolare riferimento agli appalti di lavori e alle relative lavorazioni edili nei cantieri a partire dalle lavorazioni di cui all'Allegato X del Dlgs. 81/08 e sempre al fine di permettere un maggior controllo sulla regolarità contributiva e sulle norme in materia di salute e sicurezza, riconoscendo la particolare criticità delle suddette lavorazioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della legalità, la parte pubblica si impegna, in conformità con l'articolo 119 comma 17 del nuovo codice degli appalti, per generalizzare il divieto di subappalto a cascata.
- La parte pubblica si impegna ad inserire nei capitolati speciali di appalto, per lavori superiori a 2 milioni di Euro, l'obbligo di applicazione della procedura "Cantiere Trasparente", gestita dalla Cassa Edile, prevista dal Contratto collettivo di lavoro edilizia industria, con la registrazione mediante tesserino elettronico o device degli orari di entrata/uscita di tutte le maestranze impegnate nella realizzazione delle opere, prevedendone nei Piani per la sicurezza con la copertura economica nei costi per la sicurezza.
- Le parti si riservano, in appalti di lavori di particolare interesse e rilevanza per la città, ove se ne ravveda l'opportunità, di stipulare specifici accordi sul modello di quanto firmato per i cantieri delle tranvie nell'accordo del 13/03/24 e per il prossimo accordo relativo al cantiere dello stadio Artemio Franchi.
- Le parti inoltre, al fine di diffondere le buone pratiche in termini di salute e sicurezza anche nei cantieri del settore privato, concordano di istituire un tavolo, in Comune di Firenze, con le parti sindacali e datoriali, per determinare, attraverso accordi tra le parti e eventuali forme di indirizzo e di sostegno, le condizioni più favorevoli al fine di esportare anche nei cantieri privati quelle procedure (quali, ad esempio, le regolamentazioni sul subappalto, l'applicazione dei CCNL dell'edilizia per tutte le lavorazioni all'allegato X del D.Lgs. 81/2008, lo scorporo del valore del costo della manodopera e della sicurezza dall'importo assoggettato al ribasso, l'applicazione del cantiere trasparente, etc.), che siano finalizzate alla massimizzazione delle garanzie di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l'Amministrazione si impegna a convocare un tavolo per un confronto su questi temi, inerenti le condizioni di sicurezza nel cantiere, in ogni cantiere privato sopra la soglia di 5 milioni, tra le committenze private che fungono da stazione appaltante e le OOSS firmatarie del presente protocollo.
- Con l'obiettivo di rendere esigibile e soprattutto di verificare il rispetto nei cantieri mobili privati, così come definiti dal Dlgs 81/08 del trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai CCNL strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentativi (codici CCNL CNEL F012, F015, F018) da applicare ai lavoratori coinvolti negli appalti e nei subappalti, ai sensi dell'art. 29 del dlgs. 276/03, così come modificato dalla legge di conversione del decreto 19/2024, l'amministrazione istituirà una banca dati dei diversi cantieri privati dal comune stesso autorizzati o conosciuti. Tale banca dati così come il suo funzionamento (accesso, segnalazioni agli organi ispettivi, consultazione sia da parte



5


dei vari servizi ispettivi che della Cassa Edile provinciale di Firenze e della Cassa Edile Regionale della Toscana, nonché dei firmatari del presente accordo, anche ai fini di responsabilizzare i committenti sul rispetto del DM 143/2021 e sulle sanzioni recentemente introdotte) saranno oggetto di una specifica convenzione promossa dal Comune con tutti i soggetti istituzionali interessati, anche con riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto il 7 luglio 2021, tra la Cassa edile provinciale di Firenze, la cassa edile regionale della Toscana e l'Ispettorato territoriale del Lavoro di Firenze.

ART. 5

REGOLARITA' E TRASPARENZA

(Durc per congruità, informative sull'utilizzo di altre tipologie contrattuali)

- Si ribadisce l'obbligatorietà della verifica di regolarità contributiva. In particolare, considerando che il rispetto della corretta applicazione contrattuale del settore edile sottoscritta dalle OO. SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale relativamente alle lavorazioni previste dall'allegato X del D.Lgs 81/2008 è una condizione che sempre deve essere rispettata, allo stesso tempo dovrà essere sempre rispettato il giusto rapporto tra la somma economica messa in gara e il giusto numero di persone regolarmente assunte impegnate nelle relative lavorazioni. A Tale fine, in fase di esecuzione e comunque, come già previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali N°143/2021, in occasione della liquidazione dell'ultimo Stato Avanzamento Lavori, l'Azienda appaltatrice dovrà presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva con l'Attestazione della Congruità dei lavori svolti.
- Il Comune si impegna, per gli appalti di servizi, a sperimentare, in alcuni casi pilota, l'utilizzo del "Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti" per verificare la concretezza, l'effettività e il rispetto degli impegni assunti dall'operatore economico concorrente all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata, anche al fine di valutare la possibile estensione dell'impiego di questo strumento di verifica.
- Con tutte le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi dovranno essere stipulati contratti che, oltre a contenere gli impegni e/o gli obblighi dei contraenti, dovranno prevedere, le condizioni per la risoluzione del contratto. Per avviare la procedura di risoluzione del contratto è previsto tra l'altro l'attestazione del direttore dei lavori o del responsabile dell'esecuzione di un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Sarà considerato grave inadempimento l'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e retributivi, il mancato rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, il non rispetto delle norme di cui agli articoli 41 comma 13 e 119 comma 12 del d. lgs. 36 del 31/3/23, il non rispetto delle norme di cui al DM 143/2021 in materia di congruità.
- Ogni subappalto o sub contratto e/o distacco di manodopera dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante e prima della stipula del contratto ad ogni Azienda dovrà essere consegnata copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. Nel caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa aggiudicataria o eventuali subappalti, decidano di avvalersi di liberi professionisti o collaboratori (con o senza patita Iva), è fatto obbligo di comunicazione dell'elenco delle collaborazioni e delle lettere di incarico con cui vengono chiamati ad operare. Nel caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto, l'impresa aggiudicataria o eventuali subappalti, decidano di avvalersi di agenzie per il lavoro



somministrato, è fatto obbligo di comunicazione del nome per l'agenzia per il lavoro e del numero dei lavoratori interessati.

I dati sopracitati, relativamente a lavoratori in distacco, liberi professionisti, collaborazioni, somministrati, qualora le OOSS firmatarie del presente protocollo ne facciano richiesta in riferimento ad un singolo appalto, saranno rese disponibili dalla stazione appaltante.

ART. 6 PAGAMENTI E INADEMPIENZE


- In caso di ritardo delle retribuzioni (compresi il TFR, i contributi previdenziali e assicurativi, la cassa edile e tutti gli enti bilaterali di derivazione contrattuale a titolo esemplificativo e non esaustivo: il FSBA per quanto riguarda gli artigiani, EBM per le piccole e medie imprese, etc.) dovute ai dipendenti dell'affidatario e dei soggetti di subappaltatori, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 119, comma 8, nonché dell'art. 11, commi 5 e 6 del decreto legislativo 36/2023, pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto, quale atto di responsabilità solidale con gli appaltatori e subappaltatori.
- Per i liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) sarà predisposta la lettera di incarico, che dovrà prevedere un costo orario complessivo non inferiore ai costi previsti per un lavoratore di stessa qualifica in relazione ai CCNL di riferimento. Il Comune si impegna a prevedere forme di tutela volte a salvaguardare il pagamento delle fatture, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dei liberi professionisti o collaboratori (con o senza partita Iva) attivi nell'appalto, anche comunicando, a richiesta dell'interessato, le informazioni relative ai tempi e ai modi di pagamento verso le ditte in appalto.

ART. 7 LEGALITA'

- Il Comune provvede all'acquisizione della documentazione antimafia del libro II del decreto legislativo 159/2011, prima della aggiudicazione, salvo deroghe interventi PNRR e comunque prima che siano stipulati o autorizzati i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
Inoltre, provvede a quanto stabilito nel codice degli appalti, ai sensi dell'art 119 comma 5 del decreto legislativo 36/2023 in caso di subappalto. Sono previste clausole risolutive del contratto anche nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto intervengano elementi interdittivi sulla documentazione antimafia.
È necessario che si adotti una alta vigilanza intorno al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, attraverso segnalazioni da parte dell'appaltatore e subappaltatore rispetto a comportamenti anomali, ovviamente non sostitutivi della denuncia all'Autorità giudiziaria.
La parte pubblica richiama la sua azione per la legalità a quanto previsto dalla legge 190/2012.

ART. 8 SICUREZZA SUL LAVORO E RUOLO RLS

- Restando salvi tutti gli obblighi di legge previsti per la salvaguardia della salute e igiene dei luoghi di lavoro e le relative procedure, si concorda che:



7

Per gli appalti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro sarà istituito il Tavolo Permanente della Sicurezza, composto da tutti gli RLS aziendali, un RLST, il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, gli RSPP aziendali, la Direzione Lavori. Il tavolo sarà convocato almeno una volta al mese o su richiesta di un componente e servirà ad analizzare l'organizzazione del lavoro attraverso la sua lettura in riferimento alla sicurezza e igiene nelle lavorazioni

La direzione dei lavori sarà particolarmente attiva, presente e attenta alla corretta applicazione di quanto previsto nell'allegato IV al D. Lgs. 81/2008 e quindi in particolare alla organizzazione corretta degli spazi di cantiere (ad esempio, spogliatoi, mense, servizi igienici, dormitori), anche qualora prevedessero dei servizi diversi da quelli edili.

ART. 9 CONCESSIONI

- Tutto quanto previsto nei precedenti articoli è da considerarsi esteso anche alle concessioni che saranno aggiudicate dal Comune di Firenze.

ART.10 DURATA E VIGENZA


- Il protocollo ha validità di tre anni. Prima della scadenza del triennio le parti si impegnano ad incontri volti alla sottoscrizione di un nuovo protocollo, alla luce degli occorsi mutamenti normativi e giurisprudenziali. In ogni caso, in attesa della nuova sottoscrizione, il presente protocollo manterrà la sua validità dopo la sua scadenza.

Per il Comune di Firenze il Sindaco Dario Nardella

Per CGIL Bernardo Marasco

Per CISL Fabio Franchi

Per UIL Leonardo Mugnaini



Firenze, 21 maggio 2024

ESEMPIO DI APPALTO

OGGETTO:

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 36/2023 affidamento dell'appalto del servizio di pulizia ordinaria dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia comunali e di pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche a ridotto impatto ambientale previsto nei CAM DM 29.01.2021 – periodo di affidamento: aprile 2025-marzo 2026 - Determinazione a contrarre.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024-2026: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 27.02.2024, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione." è stato approvato il PEG 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 26.03.24, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.", è stato approvato il PIAO 2024-2026;
- il Decreto del Sindaco n. 69 del 14 Ottobre 2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio Supporto attività educative e scolastiche della Direzione Istruzione;
- il Decreto della Sindaca n. 41 del 8 Novembre 2024 con il quale al sottoscritto è stato confermato l'incarico di dirigente del Servizio Supporto attività educative e scolastiche della Direzione Istruzione;

Premesso:

- la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 10/01/2020, con la quale è stata indetta una procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell'Infanzia Comunali e di strutture educativo-scolastiche - CIG 81617297D5 per il periodo dal 1° maggio 2020 fino al 30 di aprile 2021, approvandone il bando, il disciplinare e gli altri atti di gara e contestualmente sono stati assunti i necessari impegni di spesa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2607 del 20/04/2020 "Aggiudicazione dei servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell'Infanzia Comunali e di strutture educativo-scolastiche – CIG 81617297D5" alla società Silva srl – Via della Treccia 12 Firenze P.IVA 03575190487;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3462 del 06/07/2020 "Definizione sub impegni servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell'Infanzia Comunali e di strutture educativo-scolastiche – CIG 81617297D5";
- la Determinazione Dirigenziale n.2632 del 30/04/2021 "Ripetizione appalto servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell'Infanzia Comunali e di strutture educativo-

scolastiche ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/16 – Maggio 2021/Aprile 2022 - CIG 81617297D5”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 8556 del 23/12/2021 “Modifica ex art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo) del contratto relativo ai servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell’Infanzia Comunali e di strutture educativo-scolastiche del Comune di Firenze- CIG 81617297D5”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2747 del 27/04/2022 “Ripetizione appalto servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell’Infanzia Comunali e di strutture educativo-scolastiche ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/16 – Maggio 2022/Aprile 2023 - CIG 918253104D”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 9722 del 14/12/2022 “Modifica ex art. 106 c.1 lett.b) e c. 12 del D.lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo) del contratto relativo ai servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell’Infanzia Comunali e di strutture educativo-scolastiche del Comune di Firenze- CIG 918253104D”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 6409 del 27/04/2023 “Ripetizione appalto servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell’Infanzia Comunali e di strutture educativo-scolastiche ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/16 – Maggio 2023/Aprile 2024 - CIG 977326516B”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 7519 del 07/10/2024 “Modifica ex art. 106 c. 1 lett. b) e c) 12 D.lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo) del contratto relativo ai servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle scuole dell’infanzia comunali e di strutture educativo-scolastiche del Comune di Firenze - CIG 977326516B”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3354 del 30/04/2024 “Proroga tecnica appalto servizi di pulizia ordinaria e straordinaria delle Scuole dell’Infanzia Comunali e di strutture educativo-scolastiche ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 – CIG 977326516B”;

Considerato che la Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche ha tra le proprie finalità quella di assicurare il servizio di pulizia ordinaria delle scuole dell’infanzia comunali e di provvedere alla pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche e/o delle scuole dell’infanzia comunali;

Ritenuto che:

- in vista della prossima scadenza del contratto in essere per i sopracitati servizi di pulizia ordinaria delle scuole dell’infanzia comunali e di pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche e/o delle scuole dell’infanzia comunali sussiste l’interesse dell’Ente da un lato a mantenere i risultati e gli standard qualitativi raggiunti, dall’altro a continuare il percorso di miglioramento e ottimizzazione dei servizi e dei progetti;

- è dunque necessario provvedere all’individuazione di un nuovo contraente del servizio in argomento, da effettuarsi secondo le disposizioni del D. Lgs. 36/2023;

Precisato che l’acquisizione del servizio di pulizia ordinaria delle scuole dell’infanzia comunali e di pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche e/o delle scuole dell’infanzia comunali, avente codice unico di intervento (cosiddetto “CUI”): S01307110484202300038, è prevista nel “programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 dell’amministrazione del Comune di Firenze”, conformemente all’art. 37 D. Lgs. 36/2023;

Preso atto che:

- la soglia di rilevanza europea per l'applicazione del codice è stabilita in € 221.000,00 per gli appalti di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 14 comma 4 D. Lgs. 36/2023, l'importo stimato dell'appalto pubblico di servizi in questione è pari a € 2.781.554,15 (importo massimo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprensivo di ogni opzione e rinnovo previsto e specificato nei documenti di gara);

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'appalto del servizio di pulizia ordinaria dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia comunali e di pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche a ridotto impatto ambientale previsto nei CAM DM 29.01.2021 – periodo iniziale di affidamento: aprile 2025-marzo 2026;
- disporre lo svolgimento della procedura in questione in via telematica sulla piattaforma telematica START, conformemente all'art. 25 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- il responsabile unico del progetto (di seguito: RUP) ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023 è il sottoscritto dott. Alessandro Baroncelli, Dirigente del Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche;
- ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziali, e/o di incompatibilità dello stesso RUP in relazione alla presente procedura;

Dato atto che l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto necessario individuare gli elementi essenziali come segue:

- il fine di pubblico interesse che il servizio vuole perseguire quello di garantire il servizio di pulizia ordinaria delle scuole dell'infanzia comunali e di eventuali interventi di pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche, anche diverse dalle scuole dell'infanzia comunali, in continuità con il precedente affidamento;
- l'oggetto del contratto è il servizio di pulizia ordinaria delle scuole dell'infanzia comunali e di eventuali interventi di pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche, anche diverse dalle scuole dell'infanzia comunali;
- la durata iniziale del servizio è pari ad un anno, con avvio del servizio indicativamente previsto per il giorno 1/04/2025;
- l'appalto prevede un'opzione di rinnovo (un anno) per un numero massimo di tre volte nonché di proroga (6 mesi) ex art. 120 comma 10 D.Lgs 36/2023;
- l'appalto prevede, altresì, opzioni di incremento delle prestazioni e del cosiddetto "quinto d'obbligo" in aumento (ex art. 120 comma 9 D. Lgs. 36/2023);
- il valore stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, è pari a € 2.785.394,15 (al netto dell'imposta sul valore aggiunto nella misura massima del 22% e al lordo degli oneri della sicurezza);

- il contratto deve essere stipulato con atto pubblico notarile informativo (cosiddetta: forma pubblico- amministrativa con modalità elettronica), ai sensi dell'art. 18 comma 1 e del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, con atto pubblico notarile informatico;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 90 punti su 100 all'offerta tecnica e di 10 punti su 100 all'offerta economica;
- le clausole contrattuali sono, comunque, predeterminate nel capitolato di servizi approvato con la presente determinazione;

Precisato che:

- la procedura è articolata in un unico lotto in quanto data la natura particolare del servizio rivolta a scuole frequentate quotidianamente da bambini/e fascia di età 3-6 anni, si ritiene di dover garantire una gestione univoca e unitaria, in modo da consentire il mantenimento di un livello qualitativamente elevato ed omogeneo e un'organizzazione puntuale e flessibile del servizio erogato;
- ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 36/2023 l'affidatario deve eseguire direttamente, con propri mezzi e proprio personale, tutte le prestazioni concernenti le pulizie ordinarie delle scuole dell'infanzia comunali, con le modalità e le tempistiche descritte nel capitolato speciale di appalto. Pertanto, è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, le pulizie ordinarie delle scuole dell'infanzia comunali, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. Ciò in ragione della natura del servizio, rivolto ad una fascia particolarmente fragile della popolazione scolastica, composta da alunne e alunni di età 3-6 anni, che necessita di una gestione univoca e unitaria che consenta un livello prestazionale qualitativamente omogeneo del servizio erogato. Il divieto di subappalto, altresì, è conseguente all'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori impiegati;
- ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è individuato nel CCNL per i lavoratori e lavoratrici ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini – CNEL K511;
- tale CCNL è stato posto a base del calcolo del costo della manodopera come da atti allegati;

Accertato altresì che nel presente appalto sono presenti rischi interferenziali in relazione ai quali è stato predisposto apposito DUVRI, allegato F "Duvri" al Progetto – Relazione illustrativa, e che la somma da corrispondere all'operatore economico per la gestione dei predetti rischi interferenziali è quantificata in € 3.840,00 IVA esclusa sull'importo a base di gara per il periodo aprile 2025-marzo 2026;

Considerato che la redazione del DUVRI avverrà nel corso dell'anno 2025 per le pulizie ordinarie delle 28 scuole dell'infanzia, di cui all'allegato C, pari ad € 840,00+IVA, e per la redazione del DUVRI nel caso di pulizie straordinarie in altre strutture educative e scolastiche non comprese nell'Allegato C, in seguito a lavori di manutenzione, attivabili soprattutto nel periodo estivo e prima dell'inizio dell'a.s. 2025/2026, per un importo massimo di Euro 3.000,00+IVA e, pertanto, imputati sull'anno 2025;

Evidenziato che l'importo stimato del servizio oggetto dell'appalto, individuato come base d'asta per la durata iniziale dell'appalto, dal mese di aprile 2025 al mese di marzo 2026, è pari a € 500.209,80, esclusa IVA, secondo quanto precisato negli atti allegati, e di precisare che l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'art. 41, c. 14, D.Lgs. 36/2023, il costo dei materiali, le spese generali e l'utile d'impresa, nonché gli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso per Euro 3.840,00, IVA esclusa;

Dato atto che l'IVA massima prevedibile sull'importo stimato di € 500.209,80 corrisponde all'aliquota del 22% e che, quindi, la prenotazione di impegno necessaria per l'appalto per il periodo aprile 2025-marzo 2026 è pari a € 610.255,96 inclusa IVA 22%;

Visto, in particolare, l'art. 14 comma 4 del D.lgs. 36/2023, in merito alla necessità di tener conto, nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto, di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

Visto il parere del MIT - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2069 del 23/06/2023 in merito alla possibilità di rinnovi del contratto originario purché previsti esplicitamente nei documenti di gara;

Ritenuto di riservarsi, in caso di risultati soddisfacenti, la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni (fatto salvo l'adeguamento dei costi della manodopera sulla base degli incrementi contrattuali che verranno stabili nel CCNL per le lavoratrici e i lavoratori per i lavoratori e lavoratrici ed impiegati delle imprese operanti nel settore dei servizi di pulizia, multiservizi e attività affini – CNEL K511 ovvero l'adeguamento dei costi della manodopera che saranno da applicare sulla base del diverso CCNL indicato dall'operatore economico nella propria offerta che garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normati), per la durata di un anno, per un numero massimo di tre volte, stabilendo che detta facoltà debba esercitata tramite comunicazione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto vigente; il corrispettivo dell'eventuale rinnovo sarà determinato dall'importo stimato per lo stesso nei documenti di gara ridotto della percentuale di ribasso d'asta proposta dall'operatore economico in sede di offerta economica per il primo anno di affidamento del servizio;

Ritenuto, altresì, di riservarsi la facoltà di avvalersi della proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, per una durata massima pari a 6 mesi, pari a 126 giorni sulla base del calendario scolastico, per garantire, al termine del contratto, la copertura del servizio fino alla fine dell'anno educativo scolastico, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante;

Considerato che, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs.36/2023;

Visto, in particolare, l'art. 60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, laddove prevede che le clausole di revisione prezzi "si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che

determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”;

Precisato che per “variazione” si intende la differenza tra la percentuale eccedente rispetto al 5% e il 5% stesso e che, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si ritiene di utilizzare, tra gli indici previsti dal citato art. 60 comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - c.d. FOI;

Precisato, altresì, che per le richieste di revisione successive alla prima, l'indice di riferimento per la variazione da accordare sarà quello relativo all'ultima revisione applicata;

Ritenuto di stabilire che la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, possa imporre all'appaltatore – ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.Lgs.36/2023 – l'esecuzione alle stesse condizioni contrattuali originariamente previste; in tal caso, l'appaltatore non potrà far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto;

Dato atto che per l'appalto in oggetto è indicata l'applicazione di un CCNL (codice K511) che prevede, per profili professionali/livelli coerenti con le mansioni richieste, una retribuzione oraria (indicata nella relativa tabella Ministeriale di cui all'art. 41, comma 13 del D.Lgs 36/2023 e ricostruita, in base ai rinnovi contrattuali, con metodo analogo a quello utilizzato nelle tabelle ministeriali) inferiore a 9 Euro, almeno per i profili professionali relativi al livello II e IV della Tabella degli Operai per la Regione Toscana;

Visto il Protocollo Appalti sottoscritto in data 21/05/2024 tra il Comune di Firenze e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Ritenuto pertanto opportuno, in ossequio alle previsioni della Deliberazione della Giunta DG/2024/97 del 19/3/2024, avente ad oggetto “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Firenze”, inserire fra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica un sub-criterio tabellare che consenta di attribuire un punteggio premiale all'operatore che si impegna a garantire al proprio personale nell'esecuzione del presente appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro;

Dato atto che tale criterio appare coerente con le previsioni del D. Lgs 36/2023, laddove si prevede, all'art. 108 comma 4, che l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia valutata sulla base di criteri oggettivi, fra cui anche aspetti sociali, connessi all'oggetto dell'appalto;

Ritenuto opportuno, in ogni caso, richiedere di inserire nell'offerta tecnica il solo impegno a garantire al proprio personale nell'esecuzione del presente appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro, ma non anche le spiegazioni relative alle modalità con cui l'operatore economico ritiene di poter garantire detta retribuzione oraria minima, spiegazioni che l'operatore potrà invece allegare all'offerta economica, onde evitare l'anticipazione nell'offerta

tecnica di elementi economici che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica (cfr *Cons. Stato*, 22 aprile 2024, n. 3663);

Dato atto che:

- i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sono trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, conformemente all'art. 84 D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 71 comma 2 D. Lgs. 36/2023, il termine minimo per la ricezione delle offerte è trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 36/2023;
- per la presente procedura occorre effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore dell'ANAC nella misura di € 660,00;
- la fornitura del servizio non è acquisibile tramite convenzioni o accordi quadro CONSIP;

Dato, altresì, atto che:

- ai sensi dell'art. 45 comma 1 D. Lgs. 36/2023, gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento nei bilanci delle stazioni appaltanti;
- ai sensi dell'art. 45 comma 2, le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2% dell'importo del servizio posto a base della procedura di affidamento;
- con determinazione dirigenziale del direttore generale n. 4783 del giorno 17/06/2024 è stato approvato apposito "disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023";
- il disciplinare fissa criteri di quantificazione dei suddetti oneri secondo aliquote diverse da applicare alle fasce d'importo nelle quali è suddivisibile il valore del servizio;
- in applicazione dei suddetti criteri, gli oneri per incentivi alle funzioni tecniche sono stati determinati, con riferimento al valore iniziale dell'appalto posto a base di gara, in € 10.004,20;
- in applicazione dei suddetti criteri, gli oneri per incentivi alle funzioni tecniche sono stati determinati, con riferimento alle eventuali attivazioni di tutte le opzioni di incremento del valore iniziale dell'appalto posto a base di gara, in € 43.918,29;
- ai sensi dell'art. 215 D. Lgs. 36/2023, per i contratti di appalto di importo pari o superiore a 1 milione di euro, è obbligatorio costituire apposito collegio consultivo tecnico, al fine di prevenire le controversie ovvero consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nell'esecuzione di contratti;
- gli oneri di funzionamento del collegio sono calcolati secondo quanto stabilito all'articolo 1 dell'allegato V.2 del D. Lgs. 36/2023 (importo globale stimato dell'appalto $\times 0,50\% \times 3$), sono ripartiti al 50% tra ciascuna parte del contratto di appalto e sono determinati, per la quota parte a carico del Comune per tutte le opzioni attivabili di incremento in € 20.890,46 oltre IVA al 22%, pari a complessivi € 25.576,36 inclusa IVA;

Ritenuto, dunque, necessario inserire nel quadro economico dell'appalto di servizi le somme necessarie a sostenere gli oneri relativi alle funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 e le spese per il collegio consultivo tecnico, determinate secondo le previsioni di legge e di disciplinare;

Viste tutte le opzioni sopra menzionate, il valore complessivo stimato dell'appalto e di tutte le opzioni descritte, sono riportate nel quadro economico dell'intervento così dettagliato:

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI		
VALORE DELL'APPALTO PER 1 ANNO (periodo 1/4/25-31/3/26)		
A	Costo manodopera per il servizio di pulizia ordinaria e coordinamento	€ 347.229,98
A1	Costo manodopera per il servizio di pulizia straordinaria	€ 49.104,90
B	TOTALE COSTO MANODOPERA	€ 396.334,88
C	Utile (5% di B)	€ 19.816,74
D	Spese generali (15 % di B)	€ 59.450,23
E	Materiali di consumo (5,24% di B)	€ 20.767,95
F	IMPORTO A BASE DI GARA (B+C+D+E)	€ 496.369,80
G	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 3.840,00
H	IMPORTO COMPLESSIVO (F+G) al netto dell'IVA	€ 500.209,80

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		
O	IMPORTO COMPLESSIVO (periodo 1/4/25-31/3/26)	€ 500.209,80
P	Rinnovo (per 3 annualità)	€ 1.491.821,81
Q	PROROGA (6 mesi)	€ 329.770,18
R	Quinto d'obbligo	€ 463.592,36
S	TOTALE OPZIONI ATTIVABILI (P+Q+R)	€ 2.285.184,35
T	IMPORTO GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO ex art. 14, c. 4 (O+S)	€ 2.785.394,15
U	IVA	€ 612.786,71
V	Incentivi per funzioni tecniche	€ 10.004,20
Z	Eventuali incentivi per funzioni tecniche in caso di attivazione delle opzioni	€ 43.918,29
X	Quota Stazione Appaltante Contributo ANAC	€ 660,00
W	Importo massimo per Collegio Consultivo Tecnico (Quota Stazione appaltante)	€ 20.890,46
Y	IVA 22% SU IMPORTO CCT	€ 4.595,90
AA	TOTALE QUADRO ECONOMICO (T+V+Z+X+W+Y)	€ 2.865.463,00

AB

TOTALE QUADRO ECONOMICO CON IVA (AA+U+Y)**€ 3.478.249,71**

Visto il sistema europeo CPV di classificazione degli oggetti dei contratti pubblici in categorie omogenee identificate da un codice numerico, che identifica il servizio oggetto dell'appalto nella categoria di servizi di cui all'allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE: Servizi di pulizia di scuole, CPV 90919300-5;

Preso atto che, ai sensi della Delibera ANAC n. 582/2023, *“la richiesta di cig per procedure assoggettate al Dlgs n. 36/2023 e pubblicate a partire dal 1/01/2024 avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate...”*;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisizione del CIG della procedura in oggetto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata START;

Considerato che il contributo a carico del Comune di Firenze quale Stazione Appaltante ammonta a € 660,00 in base alla delibera ANAC n. 610/2023 che ha provveduto a rimodulare le nuove tariffe decorrenti dal 1° gennaio 2024;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in qualità di Stazione Appaltante, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, o qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 108 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023) senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

Vista la documentazione progettuale (Documento di sintesi del disciplinare di gara, Progetto - Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati), allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che disciplina le modalità di svolgimento della gara e gli aspetti normativi e tecnici del servizio oggetto del contratto;

Tenuto conto che il documento di sintesi del disciplinare di gara è stato predisposto in conformità a quanto previsto nel Bando tipo n.1/2023 *“Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”* pubblicato da ANAC in attuazione dell'art. 222 c. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti atti:

1. Documento di sintesi del disciplinare;
2. Progetto - Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati:
 - a) Prospetto Economico
 - b) Capitolato speciale d'appalto
 - c) Elenco strutture

- d) Dati riepilogativi personale impiegato dall'appaltatore uscente
- e) Planimetrie delle Scuole dell'Infanzia Comunali
- f) Prospetto ore pulizie ordinarie scuole dell'infanzia comunali
- g) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Ritenuto, ai sensi dell'art. 183, commi 3, 6 e 7 del D. Lgs. n. 267/2000 di assumere le prenotazioni di impegno per le seguenti somme:

1) € 610.255,96 (base d'asta di € 500.209,80 oltre IVA 22%, comprensivo di oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso di € 3.480,00) per il servizio di pulizia ordinaria dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia comunali e di pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche, per il periodo aprile 2025/marzo 2026, così distribuiti sulla base del numero di giorni, settimane e mesi del calendario scolastico:

- € 425.593,65 sul capitolo 26100 anno 2025;

- € 184.662,31 sul capitolo 26100 anno 2026;

2) € 10.004,20 importo incentivo per le funzioni tecniche sul capitolo 26100, così distribuiti:

- € 6.976,95 anno 2025;

- € 3.027,25 anno 2026;

3) € 660,00 imputandola sul capitolo 27345 anno 2024 per procedere successivamente al pagamento del contributo dovuto all'ANAC (Cod. Ben. 52329) necessario per il perfezionamento del CIG;

Preso atto che, nelle more di stipula del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione di urgenza del servizio nei casi previsti Pag. 12 di 18 DD/2024/04460 dall'art. 17, comma 8 e 9 del D.lgs 36/2023;

Dato atto che con successivo provvedimento, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verrà costituita apposita commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato che in base al funzionigramma delle strutture organizzative del Comune di Firenze, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 7002 del 29 Settembre 2022, le funzioni di redazione ed approvazione degli atti di gara e di Seggio di gara saranno svolte dal Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi, che curerà lo svolgimento della procedura di gara e adotterà gli atti conseguenti, nonché le pubblicazioni legali relative all'esito della procedura, facendosi carico dei relativi oneri finanziari;

Stabilito di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto dott. Alessandro Baroncelli, Dirigente del Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche della Direzione Istruzione;

Dato atto che il sottoscritto e il personale coinvolto nell'istruttoria degli atti di gara non versano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, per quanto concerne la materia oggetto di appalto;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP per il presente appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto di nominare Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, il Giancarlo Baroncelli;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- gli artt. 107, 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
- il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile;
- le leggi n. 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 241/1990 ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 bis;
- la legge n. 296/2006, art. 1, c. 450, come modificato dalla legge n. 145/2018;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30 dicembre 2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26 gennaio 2021;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) di indire un appalto del servizio di pulizia ordinaria dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia comunali e di pulizia straordinaria delle strutture educativo-scolastiche a ridotto impatto ambientale previsto nei CAM DM 29.01.2021 per il periodo aprile 2025 – marzo 2026, attraverso espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023, mediante ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs.n. 36/2023;

3) di approvare i seguenti elaborati progettuali, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. Documento di sintesi del disciplinare
2. Progetto - Relazione illustrativa ex art. 41 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati:
 - a) Prospetto Economico
 - b) Capitolato speciale d'appalto
 - c) Elenco strutture
 - d) Dati riepilogativi personale impiegato dall'appaltatore uscente
 - e) Planimetrie delle Scuole dell'Infanzia Comunali
 - f) Prospetto ore pulizie ordinarie scuole dell'infanzia comunali
 - g) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

4) di stabilire che la procedura in argomento verrà espletata sulla piattaforma di e-procurement Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana – START – previa pubblicazione dei bandi e dei documenti di gara nelle forme di legge;

5) di dare atto che l'importo stimato a base di gara per l'appalto di cui al presente provvedimento è di € 610.255,96 inclusa IVA 22%;

6) di assumere le prenotazioni di impegno per l'importo complessivo di cui al presente provvedimento, per le somme di seguito indicate:

a) € 610.255,96 (base d'asta di € 500.209,80 oltre IVA 22%, comprensivo di oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso di € 3.480,00) per il periodo aprile 2025/marzo 2026, così distribuiti sulla base del numero di giorni, settimane e mesi del calendario scolastico:

- € 425.593,65 sul capitolo 26100 anno 2025;

- € 184.662,31 sul capitolo 26100 anno 2026;

b) € 10.004,20 importo incentivo per le funzioni tecniche sul capitolo 26100, così distribuiti:

- € 6.976,95 anno 2025;

- € 3.027,25 anno 2026;

c) € 660,00 imputandola sul capitolo 27345 anno 2024 per procedere successivamente al pagamento del contributo dovuto all'ANAC (Cod. Ben. 52329) necessario per il perfezionamento del CIG;

7) di procedere all'acquisizione del CIG della procedura di gara in oggetto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata START;

8) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, per irregolarità formali, opportunità, convenienza senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;

9) di dare atto che le funzioni di Seggio di gara saranno svolte dalla Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi, che approverà gli atti della procedura di gara (bando, disciplinare e relativa modulistica), curerà la pubblicazione e lo svolgimento della procedura di gara e adotterà gli atti conseguenti nonché le pubblicazioni legali relative all'esito della procedura;

10) di stabilire che il Responsabile Unico del Progetto per la programmazione della spesa e la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione del contratto è il sottoscritto Dott. Alessandro Baroncelli, Dirigente del Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche per il quale non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziale, in relazione alla materia oggetto del presente provvedimento;

11) di dare atto della nomina a Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, il Sig. Giancarlo Baroncelli e che con successivo atto si procederà alla individuazione del personale con qualifica non dirigenziale dipendente dell'Amministrazione impiegato nelle varie fasi della procedura in argomento ai fini della ripartizione delle competenze e degli incarichi e alla definizione degli incentivi spettanti di cui all'art.45 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10;

12) di stabilire che il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con atto pubblico notarile informatico;

13) di dare atto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo Profilo del Committente con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs: 33/2013.

CLAUSOLE DA INSERIRE NEGLI ATTI DI GARA

DISCIPLINARE

Nel paragrafo **CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:**

[Per gli appalti nei quali è indicata l'applicazione di un CCNL che prevede, per profili professionali/livelli coerenti con le mansioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, una retribuzione oraria, al netto degli oneri del datore di lavoro (indicata nella relativa tabella Ministeriale di cui all'art. 41, comma 13 del D.Lgs 36/2023 o in mancanza ricostruita, in base ai rinnovi contrattuali, con metodo analogo a quello utilizzato nelle tabelle ministeriali) inferiore a 9 Euro, in ossequio alle previsioni della Deliberazione della Giunta DG/2024/97 del 19/3/2024, "Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune di Firenze", deve essere previsto l'inserimento di un sub-criterio tabellare che consenta di attribuire un punteggio premiale all'operatore che si impegna a garantire al proprio personale nell'esecuzione del presente appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro, al netto degli oneri del datore di lavoro]

Nella tabella criteri:

Criteri tabellari	Punti
Impegno, in caso di aggiudicazione, a garantire al proprio personale nell'esecuzione del presente appalto la retribuzione oraria (ricostruita con modalità analoghe a quelle delle tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023) minima di 9 euro, al netto degli oneri del datore di lavoro.	Da fissare in un massimo di 10 punti su 100, in base all'analisi compiuta sullo specifico caso concreto, con riferimento a dati oggettivi quali, a titolo esemplificativo: il numero di dipendenti la cui retribuzione oraria stimata è inferiore a 9 euro, il divario esistente tra la retribuzione oraria stimata e la retribuzione minima di 9 euro, l'arco temporale in cui è presente un divario tra retribuzione oraria stimata e retribuzione minima di 9 euro. Nel caso della gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle scuole d'infanzia comunali è stato stabilito di prevedere il massimo di 10 punti.

Nel paragrafo **OFFERTA ECONOMICA:**

Clausola generale

La **stima dei costi della manodopera** (contenuta nell'offerta economica e nel Modulo dettaglio dell'offerta economica, se presente) deve essere coerente con l'impegno, eventualmente assunto dall'operatore economico nell'offerta tecnica, a garantire al proprio personale nell'esecuzione del

presente appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro, al netto degli oneri del datore di lavoro. Il concorrente potrà allegare alla documentazione di gara le spiegazioni relative alla formulazione della propria offerta economica, comprendenti se del caso le modalità con cui ritiene di poter garantire detta retribuzione oraria minima.

Clausola specifica

Si tratta di una clausola da adattare alla specifica gara; in questo caso si fa riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di pulizia delle scuole di infanzia comunali e al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha approvato le tabelle ministeriali contenenti il costo medio orario per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi.

RELAZIONE SULLE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL MINIMO SALARIALE DI 9€/H [qualora offerti nella proposta tecnica]

La stima dei costi della manodopera (contenuta nell'offerta economica e nel Modulo dettaglio dell'offerta economica, se presente) deve essere coerente con l'impegno, eventualmente assunto dall'operatore economico nell'offerta tecnica, a garantire al proprio personale nell'esecuzione del presente appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro, al netto degli oneri del datore di lavoro. Il concorrente potrà allegare alla documentazione di gara le spiegazioni relative alla formulazione della propria offerta economica, comprendenti, se del caso, le modalità con cui, con riferimento a ciascuno dei lavoratori impiegati nell'appalto, ritiene di poter garantire detta retribuzione oraria minima.

La ricostruzione della retribuzione oraria minima di 9€/h dovrà essere effettuata in base agli elementi di cui alla lettera A 'Elementi retributivi annui' della tabella ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023, approvata con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 52/2023, e dovrà tenere conto degli eventuali rinnovi contrattuali. La dimostrazione del raggiungimento della retribuzione oraria minima dovrà riguardare ogni tipologia contrattuale prevista nell'appalto e dovrà essere applicabile alla totalità del personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a tempo determinato, a tempo indeterminato, full time e part time, con o senza scatti di anzianità maturati, personale proprio e personale oggetto dell'eventuale piano di riassorbimento).

Nel paragrafo **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE:**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- presentano uno scostamento della manodopera rispetto a quanto identificato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 senza adeguata motivazione;

e/o

- contengono l'impegno dell'operatore a garantire al proprio personale che esegue l'appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro, al netto degli oneri del datore di lavoro, senza che tale impegno risulti accompagnato da idonee spiegazioni circa le modalità che intende adottare a tale scopo, dalle quali risulti l'attendibilità di quanto offerto;

e/o

- individuano un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da applicarsi diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, senza adeguata dichiarazione di equivalenza delle tutele;

e/o

- individuano un importo per i costi aziendali della sicurezza incongruo rispetto alla natura delle prestazioni.

CAPITOLATO

Nel paragrafo **INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO GARANTITO:**

Nel caso in cui l'appaltatore in sede di gara si sia impegnato a garantire al proprio personale nell'esecuzione del presente appalto la retribuzione oraria minima di 9 euro, al netto degli oneri del datore di lavoro. (ricostruita con modalità analoghe a quelle delle tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023), la stazione appaltante si riserva di verificare il corretto adempimento di tale obbligo, richiedendo all'appaltatore idonea documentazione a comprova fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, le buste paga dei dipendenti coinvolti nell'esecuzione; si riserva altresì di effettuare sopralluoghi che consentano di verificare la presenza dei dipendenti indicati.

L'appaltatore si impegna, con la partecipazione alla procedura di gara, a consegnare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica del rispetto del salario minimo garantito entro il termine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nonché a consentire l'accesso alle proprie sedi (ove viene svolto il servizio in appalto e anche a quelle aziendali) al personale comunale incaricato dei controlli, al fine dell'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili all'espletamento delle verifiche in corso di esecuzione.

Se, ad esito delle suddette verifiche, l'appaltatore risulta inadempiente dovrà reintegrare il lavoratore della retribuzione non riconosciuta e la stazione appaltante potrà applicare una penale, in base alla durata della inadempienza, per ciascuna lavoratore al quale non è stata erogata la retribuzione oraria minima di 9 euro, dallo 0,3 all'1 per mille sull'intero valore contrattuale dell'appalto eseguito dall'avvio del servizio fino al momento della contestazione. In caso di reiterati inadempimenti e in ogni caso al raggiungimento della massima penale del 10% di cui all'art. 126 del Codice, la stazione appaltante risolverà il contratto.

L'appaltatore sarà considerato in ogni caso inadempiente laddove non consenta alla stazione appaltante di effettuare le suddette verifiche.

**La campagna
di comunicazione:
Firenze Lavoro Equo**

FIRENZE

**LAVORO
EQUO**

**La città
che costruisce
un futuro giusto
per lavoratrici
e lavoratori**

1.

**Salario minimo
a 9 euro in tutti
gli appalti comunali**

**FIRENZE
LAVORO
EQUO**

2.

**30% di assunzioni
per l'occupazione
giovanile e femminile**

**FIRENZE
LAVORO
EQUO**

3.

**Applicazione
dei contratti collettivi
nazionali di settore
di miglior favore
per tutelare chi lavora**

**FIRENZE
LAVORO
EQUO**

4.

Sicurezza e tutele con il Cantiere Trasparente per le grandi infrastrutture della città

**FIRENZE
LAVORO
EQUO**

5.

Contrasto al subappalto a cascata

FIRENZE
LAVORO
EQUO

**Qualità,
dignità,
sicurezza:
l'impegno
di Firenze**

